

Le fonti del diritto

Definizione: Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti attraverso cui le norme giuridiche vengono create, modificate o abrogate.

Classificazione: le fonti del diritto si suddividono in fonti di produzione (quelle che fanno origine alla norma, la legge) e fonti di cognizione (si indicano i mezzi con cui si viene a conoscenza della norma prodotta, ad esempio la gazzetta ufficiale)

Caratteristiche: le fonti del diritto indicano anche la scala di importanza di una norma, e sono vincolate dal cosiddetto principio di gerarchia delle fonti, cioè quel principio che regola quale norma si deve seguire se vi è contrasto in materia. Le fonti indicano il grado di importanza. Le norme contenute nelle fonti di grado superiore vincolano l'efficacia delle norme contenute nelle fonti di grado inferiore. Una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può essere in contrasto con una norma di una fonte di grado superiore altrimenti perde la sua legittimità.

La gerarchia delle fonti è la seguente:

1. Al primo posto c'è la Costituzione e le leggi costituzionali. La costituzione è la fonte suprema e può essere definita la legge fondamentale perché detta i principi cui si devono ispirare le altre leggi.
 2. Le leggi europee.
 3. Le leggi ordinarie emanate dal Parlamento, gli atti aventi forza di legge emanati dal governo (decreti legge e decreti legislativi).
 4. Le leggi regionali
- 3 e 4 costituiscono le fonti primarie
5. Regolamenti emanati dal governo o dagli enti locali

6. Usi e consuetudini (fonte non scritta, la consuetudine è un comportamento che le persone seguono nella convinzione si tratti di un obbligo di legge)

Quando sono invece in contrasto due norme dello stesso livello gerarchico, vale il principio cronologico secondo cui la norma più recente vale su quella più vecchia.